



IL DIRETTORE F. F. DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1797 DEL 12/11/2024**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASST LARIANA PER L'ESPLETAMENTO DEI TIROCINI PRATICI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA IN INFERMIERISTICA, FISIOTERAPIA, TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA, TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO, TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE, OSTETRICIA E IGIENE DENTALE.



OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASST LARIANA PER L'ESPLETAMENTO DEI TIROCINI PRATICI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA IN INFERMIERISTICA, FISIOTERAPIA, TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA, TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO, TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE, OSTETRICIA E IGIENE DENTALE.

IL DIRETTORE F.F. DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0050581 del 17.06.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore f.f. della Struttura che adotta la presente determinazione;

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0050581 del 17.06.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore f.f. della Struttura che adotta la presente determinazione;



ricordato che con deliberazione n. 46 del 28.1.2010 si era stabilito di approvare gli accordi attuativi con l'Università degli Studi dell'Insubria, per l'espletamento dei Corsi di Laurea qui di seguito indicati:

- Infermieristica
- Ostetricia
- Fisioterapia
- Tecniche di Radiologia medica, per Immagini e Radioterapia
- Tecniche di Laboratorio Biomedico
- Igiene dentale
- Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare;

dato atto che i suddetti accordi attuativi sono stati sottoscritti tra le parti in data 31.5.2010 e sono stati rinnovati con deliberazioni n. 997 del 28.11.2013, n. 377 del 20.05.2016, n. 343 del 27.05.2019 e da ultimo n. 327 del 15.6.2022, con validità sino al 31.5.2025;

richiamato l'articolo 2 comma 2 delle convenzioni attuative approvate con delibera n. 327 del 15.6.2022 che recita *"Qualora le strutture e le risorse, di cui agli elenchi allegati, non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea, l'ASST, d'intesa con la Scuola di Medicina dell'Università, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il Servizio sanitario regionale, in possesso dei requisiti per le attività formative"*;

evidenziato che l'Università degli Studi dell'Insubria, in applicazione delle convenzioni attuative con l'ASST dei Sette Laghi, con e-mail del 23.4.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 34072, ha chiesto a questa ASST per la programmazione dei tirocini degli studenti iscritti ai corsi di laurea in Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare, Ostetricia e Igiene Dentale, di procedere al rinnovo con l'ASST Lariana, con sede legale a Como;

preso atto del parere favorevole espresso dal Dott. Claudio Lattuada, Dirigente della S.C. Direzione Assistenziale e delle Professioni Sanitarie e Sociali, con e-mail del 2.8.2024, agli atti d'ufficio;

dato atto che la Struttura sopra citata accoglie gli studenti dei corsi di laurea in Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare, Ostetricia e Igiene Dentale dell'Università degli Studi dell'Insubria, ed ai fini dell'espletamento di attività di tirocinio pratico, previste dall'ordinamento didattico, mette a disposizione attrezzature, servizi, personale e le relative strutture;

vista e richiamata l'e-mail del 25.10.2024, acquisita agli atti il 28.10.2024, prot. n. 83669, con la quale l'ASST Lariana conferma le condizioni riportate nel testo convenzionale condiviso per l'espletamento del tirocinio pratico degli studenti dell'Università degli Studi dell'Insubria iscritti ai corsi di laurea in Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Ra-



dioterapia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare, Ostetricia e Igiene Dentale e l'addendum allegato alla convenzione;

evidenziato che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli studenti sono coperti dall'Università degli Studi dell'Insubria, sia per il rischio infortunio che per il rischio responsabilità civile;

dato atto che lo svolgimento dei tirocini non determinerà alcun onere a carico di questa Azienda e che tra gli studenti e la struttura ospitante non si instaura alcun tipo di rapporto di impiego, né tanto meno il tirocinio dà luogo a remunerazione;

ritenuto conseguentemente di approvare la stipula della convenzione di che trattasi, il cui testo allegato al presente provvedimento (allegato n. 1), costituisce parte integrante e sostanziale, a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e per la durata di 3 (tre) anni;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la stipula della convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con l'ASST Lariana, con sede a Como, Via Napoleona n. 60, C.F./P. IVA 03622110132, per il tirocinio pratico degli studenti dell'Università degli Studi dell'Insubria dei corsi di laurea in Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare, Ostetricia e Igiene Dentale a decorrere dall'anno accademico 2024/2025 e per la durata di 3 (tre) anni;
2. di evidenziare che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli studenti sono coperti dall'Università degli Studi dell'Insubria, sia per il rischio infortunio che per il rischio responsabilità civile;
3. di dare atto che tra gli studenti e la struttura ospitante non si instaura alcun tipo di rapporto di impiego, né tanto meno il tirocinio dà luogo a remunerazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI E LA STRUTTURA OSPITANTE ASST LARIANA PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN INFERMIERISTICA, FISIOTERAPIA, TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA, TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO, TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE, OSTETRICIA, E IGIENE DENTALE IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA CON L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL' INSUBRIA.

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale
aut. 2016/7366

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi con sede legale in Viale Luigi Borri n. 57 a Varese, C.F./P. IVA n. 03510050127, di seguito denominata "Azienda", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0050581 del 17.6.2024;

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana (ASST) Lariana, con sede legale in Como Via Napoleona n. 60, C.F./P.IVA 03622110132, di seguito denominata "Struttura Ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Avv. Gabriella Ceraulo, per delega conferita dal Direttore Generale, Dott. Luca Filippo Maria Stucchi, nato il 27.01.1965 a Milano;

PREMESSO

- che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, costituitasi a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 23/2015 e subentrata a titolo universale

all'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, è istituzione accreditata quale sede dei Corsi di Laurea in Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Ostetricia, e Igiene dentaledell'Università degli Studi dell'Insubria;

- che con deliberazione n. 46 del 28.01.2010 dell'ex A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi era stata approvata, tra l'altro, la convenzione attuativa tra l'Azienda e l'Università degli Studi dell'Insubria per i Corsi di Laurea in Infermieristica, Fisioterapia, Tecnica di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Ostetricia, e Igiene dentale;
- che l'ex A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese in data 31.05.2010, aveva sottoscritto con l'Università degli Studi dell'Insubria le succitate Convenzioni;
- che le Convenzioni Attuative sono state da ultimo rinnovate con deliberazione n. 327 del 15.06.2022 sino al 31.5.2025;
- che ai sensi dell'art. 2 della Convenzione Attuativa l'Azienda si impegna a garantire l'attività di tirocinio anche mediante la stipula di specifici rapporti di convenzionamento con istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative;

- che, a tale scopo, l'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito "Soggetto Promotore") ha indicato tra le strutture qualificate ove espletare il Tirocinio pratico, la Struttura Ospitante ASST Lariana;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

La Struttura Ospitante accoglie gli studenti dei Corsi di Laurea in Infermieristica, Fisioterapia, Tecnica di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Ostetricia, e Igiene dentale dell'Università degli Studi dell'Insubria ai fini dell'espletamento di attività di tirocinio pratico, previste dall'ordinamento didattico e mette a disposizione attrezzature, servizi, personale e le relative strutture.

La Struttura Ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli indirizzi regionali di cui in premessa (di seguito "Tirocinanti") per lo svolgimento dei tirocini di formazione curriculare dei Corsi di Laurea in Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Ostetricia, e Igiene dentale dell'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito "Tirocinio").

ART. 2 – Funzioni di tutoraggio

Le funzioni di assistenza del Tirocinio presso i servizi della Struttura Ospitante, sono svolte da referenti (tutor/assistenti di tirocinio) con profilo professionale attinente i corsi di laurea messi a disposizione dalla Struttura medesima, all'interno dell'orario di servizio, previo accordo con il Direttore della Didattica Professionale del Corso di Laurea, nel rispetto del piano didattico ed in coerenza con il progetto formativo professionalizzante di ciascun Tirocinante.

Durante lo svolgimento del Tirocinio le attività sono seguite e verificate dal Tutor del Soggetto Promotore (Tutor didattico) e dall'Assistente di Tirocinio della Struttura Ospitante (Tutor aziendale), indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle Parti interessate (Tirocinante e Soggetto Promotore o Struttura Ospitante).

L'azione congiunta dei due Tutor consente di monitorare l'andamento della formazione in contesto lavorativo e di coordinare l'intero percorso formativo. La consistenza numerica dei Tutor (assistenti di tirocinio) sarà stabilita in ottemperanza agli standard indicati dal Protocollo Regione/Università e alle modalità di svolgimento del Tirocinio in relazione agli obiettivi di formazione e al rapporto studenti/assistenti di tirocinio.

La Struttura Ospitante si impegna a garantire per detto personale, la possibilità di frequentare corsi di formazione finalizzati alla funzione didattica ricoperta.

ART. 3 – Modalità del tirocinio

La durata, il periodo di svolgimento, il numero dei tirocinanti e le modalità del tirocinio saranno concordati tra il Direttore della Didattica Professionale del Corso di Laurea e il/i referente/i della Struttura Ospitante.

ART. 4 – Coperture assicurative

Nell'espletamento dell'attività di Tirocinio gli studenti sono coperti dall'Università degli Studi dell'Insubria sia per il rischio infortunio sul lavoro e le malattie professionali che per la responsabilità civile verso terzi.

Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal Tirocinante al di fuori della Struttura Ospitante e rientranti nel Piano Formativo Individuale.

In caso di sinistro la Struttura Ospitante provvede a segnalare nei termini previsti dalla normativa rispettivamente:

- ✓ la Segreteria Didattica della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi dell'Insubria (sede in Via O. Rossi n. 9 – 21100 Varese), via mail a: scuola.medicina@uninsubria.it, sia
- ✓ l'Ufficio Affari Generali e Organi collegiali (sede via Ravasi n. 2 – 21100 Varese, via mail a: affari.generalisti@uninsubria.it).

ART. 5 – Identificazione degli studenti

L'identificazione degli studenti viene effettuata mediante apposito tesserino di riconoscimento distribuito dall'Azienda.

ART. 6 – Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 81/2008 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, il Tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come “lavoratore”, le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

a) la “Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti” ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/2008 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011:

- formazione generale: erogata a carico dell'Università degli Studi dell'Insubria;
- formazione specifica: erogata a carico dell'ASST dei Sette Laghi

b) la “Sorveglianza sanitaria” ai sensi degli artt. 39 e 41 del D.Lgs n. 81/2008 è garantita dall'ASST dei Sette Laghi; i referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario sono conservati in una cartella sanitaria personale presso il medesimo Servizio;

c) “l'informazione ai lavoratori” e la fornitura dei DPI, ai sensi dell'art. 36 D.Lgs 81/08, è a carico della Struttura Ospitante.

d) l'autorizzazione alla frequenza dei tirocinanti presso la Struttura Ospitante è subordinata al possesso del giudizio di idoneità (ex D.Lgs 81/08) in corso di validità rilasciato dal Medico Competente dell'ASST Sette Laghi.

Qualora l'attività oggetto della presente convenzione preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti, le Parti si impegnano al rispetto di quanto stabilito nell'Accordo integrativo (Addendum), allegato alla presente convenzione quale parte integrante, che regola i rapporti tra l'Università degli Studi dell'Insubria, nella qualità di datore di lavoro dello Specializzando ed il Rappresentante Legale dell'Ente Ospitante, nella qualità di Soggetto Esercente ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs n. 101/2020. Se l'attività non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore/specializzando, nessun atto è dovuto dalla Struttura Ospitante in relazione al D.Lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii.

ART. 7 – Diritti e doveri dei tirocinanti

Tra i Tirocinanti e la Struttura Ospitante non si instaura alcun tipo di rapporto di impiego, ne tanto meno il Tirocinio dà luogo a remunerazione.

Durante il Tirocinio è a carico del Soggetto Promotore informare gli studenti che sono tenuti:

- a svolgere le attività previste dal relativo ordinamento didattico dei Corsi di Laurea in Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Ostetricia, e Igiene dentalee dal progetto formativo professionalizzante osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di Tirocinio con le attività lavorative della Struttura Ospitante;
- ad ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi

acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio e di non divulgarli in nessun modo e in qualsiasi forma;

- all'osservanza delle disposizioni dettate dalla Struttura Ospitante, al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e degli altri soggetti presenti nella struttura medesima;
- a rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
- a seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed altre evenienze (es. assenze, permessi, ecc.).

Il Tirocinante ha diritto ad una sospensione del Tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiori a 30 giorni solari per singolo evento.

Il Tirocinio può essere interrotto dal Tirocinante il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il Tirocinio può essere interrotto dalla Struttura Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione a cura dei Tutor.

ART. 8 – Utilizzo delle strutture, attrezzature e personale

La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'Azienda per l'utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla Struttura Ospitante.

ART. 9 – Durata

La presente convenzione ha validità triennale a decorrere dall'anno accademico 2024/2025, salvo disdetta da comunicare via PEC con preavviso di almeno 60 giorni.

La convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio con semplice comunicazione scritta tra le Parti prima dell'inizio del successivo anno accademico.

Non è ammesso il tacito rinnovo.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano espressamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti nel corso dell'esecuzione della convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le disposizioni dettate dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), e dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e dal D.lgs. 30.06.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e s.m.i.

In particolare, le Parti danno atto che, in base ai principi previsti all'art. 5 del suddetto Regolamento i dati sono:

- a. trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti degli interessati;
- b. raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo compatibile con tali finalità;
- c. adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- d. esatti e, se necessario, aggiornati, attraverso l'adozione di tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti;
- e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Le Parti si impegnano altresì a adempiere, ove necessario, agli obblighi di informativa derivanti dal predetto Regolamento nei confronti delle persone fisiche coinvolte dalle attività oggetto della convenzione. La Struttura Ospitante è nominata dall'Azienda quale Responsabile ex articolo 28 GDPR (Allegato 1) per le attività di trattamento attinenti a:

- gestione dei registri delle presenze del tirocinante;
- redazione, tenuta e trasmissione della documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio;
- trattamento dei dati personali in caso di eventuali infortuni dei tirocinanti che dovessero verificarsi nell'ambito dell'attività di tirocinio, oggetto della presente convenzione.

Resta fermo che, in relazione alla gestione dei dati dei pazienti di cui i tirocinanti ed i tutor vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività del tirocinio, la Struttura Ospitante agisce come esclusivo Titolare del trattamento. I tirocinanti in formazione dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati.

Per tali operazioni che riguardano il trattamento dei dati dei pazienti, la Struttura Ospitante provvederà a nominare debitamente autorizzati ai sensi dell'art. 2 -

quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e art.29 del Regolamento UE 2016/679 i tirocinanti ed i tutor ed a fornire loro le relative istruzioni per il trattamento dei dati personali.

ART. 11 Anticorruzione e codice di comportamento

Le Parti dichiarano di aver preso visione e di conoscere il contenuto:

- delle misure di prevenzione contenute nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), pubblicato sui rispettivi siti web alla sezione “Amministrazione Trasparente” e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute;
- del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante disposizioni in materia di Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e dei codici di comportamento aziendali.

La violazione del Codice di Comportamento e delle disposizioni contenute nel P.I.A.O. comporteranno la risoluzione del rapporto contrattuale nonché il diritto al risarcimento del danno per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

ART. 12 – Imposta di bollo e registrazione

Le spese di bollo, se dovute, sono interamente a carico dell’ASST Sette Laghi e le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.

ART. 13 – Controversie

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione della presente Convenzione.

Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al Foro di Varese.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Previa lettura, la presente convenzione, approvata dalle Parti contraenti, viene firmata con firma digitale.

Per l'ASST Lariana Per delega di firma del Direttore Generale Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali Avv. Gabriella Ceraulo	Per l'ASST dei Sette Laghi Per delega di firma del Direttore Generale Il Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali Dott. Damiano Ghilotti
--	---

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Sette Laghi Polo Universitario</p>	Modello di Atto di nomina a Responsabile(esterno) ex art. 28 GDPR	Cod:Allegato6 IOG02PG37 Data: 31/05/2021 Rev.1
--	--	--

Allegato 1

ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO EX ART. 28 GDPR

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi (di seguito, anche, "ASST"), con sede legale in Varese, Viale Borri n. 57, quale Titolare del trattamento dei dati personali e/o particolari, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE/2016/679 (di seguito, anche, "GDPR")

NOMINA

L'ASST Lariana, con sede legale in Como Via Napoleona n. 60 (di seguito il "Responsabile del trattamento"), quale

RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il presente documento rappresenta l'atto giuridico di formalizzazione delle responsabilità come previsto dall'art. 28 par. 3 del Regolamento UE n. 679/2016.

Ambito di applicazione

Il Responsabile del trattamento esegue le operazioni di trattamento dei dati personali ad esso delegate in accordo alle istruzioni, generali e specifiche, fornite dal Titolare.

Le tipologie di dati personali di cui l'Azienda è Titolare e che sono sottoposte al trattamento da parte del Responsabile, le modalità e finalità del trattamento, nonché le categorie di persone interessate sono di seguito specificamente individuate:

- gestione dei registri delle presenze del tirocinante;
- redazione, tenuta e trasmissione della documentazione finale richiesta per la valutazione del tirocinio;
- trattamento dei dati personali in caso di eventuali infortuni dei tirocinanti che dovessero verificarsi nell'ambito dell'attività di tirocinio, oggetto della presente convenzione.

Tabella - Elementi essenziali del trattamento

Tipologie di dati personali, come definiti all'art. 4 par. 1 del GDPR, oggetto del trattamento	Dati personali comuni (nome, cognome, dati di contatto, indirizzi, ecc.).
Categorie di Interessati	Tirocinanti
Finalità del trattamento	Espletamento del tirocinio pratico degli studenti del corso di laurea in Infermieristica, Fisioterapia, Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Ostetricia, e Igiene dentale

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Sette Laghi Polo Universitario</p>	Modello di Atto di nomina a Responsabile(esterno) ex art. 28 GDPR	Cod:Allegato6 IOG02PG37 Data: 31/05/2021 Rev.1
--	--	--

Modalità del trattamento	Attraverso mezzi cartacei Attraverso mezzi elettronici
--------------------------	---

Il trattamento dei dati ha luogo anche nel territorio di uno o più Stati non appartenenti all'Unione Europea o aderenti all'Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE):

Sì; No;

Il trasferimento extra SEE interessa i seguenti Stati:

1. _____;
2. _____;
3. _____;

In caso di trasferimento di dati verso un Paese terzo o una organizzazione internazionale, fatte salve le ipotesi in cui il Responsabile debba adempiere ad un obbligo imposto dal diritto UE o dal diritto nazionale, esso dovrà richiedere espressa e specifica autorizzazione al Titolare del trattamento e garantire che il trasferimento avvenga in sussistenza di almeno una delle condizioni di legittimità previste dal GDPR.

Autorizzazione alla nomina di sub responsabili

Con la presente nomina si fornisce espressa autorizzazione scritta generale all'individuazione da parte del Responsabile di altri soggetti che svolgano, per conto del Responsabile medesimo, il ruolo di "sub responsabili".

Il Responsabile del trattamento è tenuto a nominare per iscritto i sub-responsabili di cui si avvale e a comunicare al Titolare l'elenco di tutti i soggetti individuati.

Il Titolare del trattamento si riserva il diritto di verificare i nominativi dei sub-responsabili e chiederne la modifica qualora i soggetti designati non appaiano in grado di garantire il rispetto della normativa vigente e degli obblighi assunti dal Responsabile.

Il Responsabile si impegna a selezionare esclusivamente sub-responsabili che offrano garanzie sufficienti ai fini della piena conformità normativa, a verificare il rispetto delle prescrizioni in oggetto ed a fornire al Titolare evidenza delle verifiche condotte, su richiesta.

Il Responsabile si impegna a trasmettere ai sub-responsabili individuati i medesimi obblighi da esso assunti nei confronti del Titolare, con particolare attenzione al diritto di ispezione e verifica.

In ogni caso, si precisa che il Responsabile conserva nei confronti del Titolare del trattamento ogni responsabilità per l'eventuale inadempimento da parte del sub-responsabile.

Prescrizioni a carico del Responsabile del trattamento

Per lo svolgimento delle attività di trattamento, il Responsabile del trattamento dovrà attenersi alle istruzioni fornite dal Titolare.

Tutte le istruzioni saranno documentate, le istruzioni trasmesse verbalmente o telefonicamente saranno oggetto di formalizzazione non appena possibile.

Qualora una o più delle istruzioni fornite sia, a parere del Responsabile del trattamento, in contrasto con il diritto vigente, gli accordi tra le parti e le istruzioni precedenti il Responsabile dovrà immediatamente informare il Titolare.

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Sette Laghi Polo Universitario</p>	Modello di Atto di nomina a Responsabile(esterno) ex art. 28 GDPR	Cod:Allegato6 IOG02PG37 Data: 31/05/2021 Rev.1
--	--	--

Nello svolgimento delle attività di trattamento oggetto del presente Atto di nomina, il Responsabile dovrà:

Sicurezza del trattamento

- a) adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la sicurezza del trattamento con particolare riferimento allo specifico rischio connesso alla tipologia di dati trattati, così come previsto dall'art. 32 GDPR.

Nello specifico, il Responsabile del trattamento deve:

- ove possibile e proporzionale al trattamento eseguito, adottare tecniche di pseudonimizzazione o cifratura dei dati personali;
- garantire su base permanente la capacità di assicurare la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi di trattamento;
- garantire la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- garantire la presenza di una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

In particolare, il Responsabile si impegna ad adottare – prima dell'avvio del trattamento ad esso delegato dal Titolare – le misure di sicurezza, tecniche ed organizzative, dettagliate nell'Allegato B del presente atto di nomina.

Il Responsabile si impegna inoltre a mantenere le suddette misure in vigore per tutto il tempo del trattamento e di aggiornarne il contenuto, ove il trattamento richieda misure più stringenti o renda applicabili misure alternative, purché idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli standard dei cui all'art. 32 GDPR.

Il Responsabile si impegna ad avvisare il Titolare di ogni modifica apportata alle misure adottate.

Riservatezza del trattamento

- a) garantire che tutte le persone incaricate del trattamento dei dati di cui l'Azienda è Titolare siano state debitamente istruite e formate, nonché che siano state vincolate alla riservatezza con riferimento ai dati in oggetto, in forma scritta o tramite un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- b) Il Responsabile, qualora siano presenti Amministratori di Sistema, si impegna a conformarsi al Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema", così come modificato dal Provvedimento del Garante del 25 giugno 2009 "Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento", così come eventualmente modificato o sostituito dallo stesso Garante, e ad ogni altro pertinente provvedimento dell'Autorità. Il Titolare può richiedere una prova documentata al fine di verificare tali adempimenti.

Collaborazione con il Titolare – Diritti degli Interessati

- c) fornire la propria collaborazione, con misure tecniche ed organizzative adeguate, a favore del Titolare del trattamento affinché questi possa dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato di cui al capo III del GDPR;

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Sette Laghi Polo Universitario</p>	Modello di Atto di nomina a Responsabile(esterno) ex art. 28 GDPR	Cod:Allegato6 IOG02PG37 Data: 31/05/2021 Rev.1
--	--	--

- d) nel caso in cui l'Interessato si rivolga direttamente al Responsabile, inoltrare immediatamente la richiesta al Titolare;
- e) garantire la disponibilità dei dati trattati in formato strutturato ed accessibile;
- f) trasmettere, rettificare, bloccare o cancellare immediatamente i dati trattati sotto la responsabilità del Titolare su istruzione di quest'ultimo;

Collaborazione con il Titolare – Data breach

- g) assistere il Titolare del trattamento nel garantire l'adempimento degli obblighi connessi sanciti dagli artt. da 32 a 36 GDPR;
- h) informare il Titolare entro 36 ore di ogni violazione, anche potenziale, dei dati personali trattati per suo conto, specificando la natura della violazione, le categorie ed il numero di dati ed interessati coinvolti (da intendersi come tale la violazione di sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati);
- i) adottare tempestivamente tutte le misure idonee e necessarie a porre rimedio alla violazione o limitare i danni dalla stessa prodotti per gli Interessati;

Collaborazione con il Titolare – Rapporti con l'Autorità

- j) supportare il Titolare nella gestione dei rapporti con l'Autorità, attraverso immediato invio delle informazioni richieste e dei documenti relativi alle misure adottate;

Collaborazione con il Titolare – DPIA

- k) supportare il Titolare nell'esecuzione dell'eventuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali con riferimento ai trattamenti che coinvolgono anche il Responsabile;
- l) supportare il Titolare nell'eventuale fase di consultazione dell'autorità di controllo per i trattamenti a rischio elevato in cui è previsto un suo coinvolgimento;


Conservazione

- m) cancellare o restituire al Titolare del trattamento i dati personali trattati una volta conclusa la prestazione del servizio sulla base delle indicazioni e delle scelte comunicate dal Titolare del trattamento;
- n) cancellare tutte le copie esistenti dei dati oggetto del trattamento dopo la scadenza dei tempi di conservazione definiti, a meno che il diritto UE o il diritto nazionale ne preveda la conservazione ulteriore;

Compliance

- o) mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi sanciti dal GDPR contribuendo anche alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal Titolare del trattamento;
- p) mettere a disposizione del Titolare l'estratto del Registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR relativo ai trattamenti eseguiti su sua istruzione.

Inoltre, in ragione della presente nomina, il Responsabile ha l'obbligo di attenersi, tra l'altro alle seguenti istruzioni:

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Sette Laghi Polo Universitario</p>	Modello di Atto di nomina a Responsabile(esterno) ex art. 28 GDPR	Cod:Allegato6 IOG02PG37 Data: 31/05/2021 Rev.1
--	--	--

- q) vigilare attentamente affinché il trattamento che gli viene demandato sia effettuato nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ivi compresi i provvedimenti e le linee guida emanate dalle Autorità di controllo, le procedure adottate dal Titolare, le presenti istruzioni;
- r) verificare e monitorare costantemente che il trattamento dei dati avvenga effettivamente in modo lecito e secondo correttezza nonché nel rispetto del principio di minimizzazione, assicurando che, fatti salvi eventuali obblighi di legge e/o contenzioso, i dati non siano conservati per un periodo superiore a quello necessario per gli scopi del trattamento medesimo;
- s) verificare periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati che tratta per conto del Titolare, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o successivamente trattati.

Il Titolare si riserva, altresì, ove ne ravvisasse la necessità, di integrare ed adeguare le presenti istruzioni.

Responsabilità e diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 3 del GDPR, al fine di vigilare sulla puntuale osservanza della legge applicabile e delle istruzioni impartite al Responsabile, il Titolare, anche tramite il proprio DPO e/o altro soggetto allo scopo individuato, potrà effettuare periodiche azioni di verifica.

Tali verifiche, che potranno anche comportare l'accesso a locali o macchine e programmi del Responsabile, potranno aver luogo a seguito di comunicazione da parte del Titolare, da inviare con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.

Nell'ambito di tali verifiche, il Responsabile fornirà l'assistenza ed il supporto necessario, rispondendo alle richieste del Titolare, in relazione ai dati e ai trattamenti rispetto ai quali ha valore il presente atto di nomina.

Le Parti del presente Atto sono soggette, da parte dell'Autorità di controllo, alle sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 83 del GDPR. Ferma restando l'applicazione di tale norma e, in generale, della Normativa Privacy, il mancato rispetto delle funzioni delegate e delle istruzioni impartite al Responsabile ovvero la violazione delle condizioni prescritte, darà luogo all'applicazione di penali e/o alla risoluzione del rapporto principale.

Il Responsabile assume piena responsabilità diretta verso gli Interessati per i danni subiti derivanti da inadempimento o da violazione delle istruzioni legittime del Titolare.

Il Responsabile si obbliga a manlevare il Titolare e tenere quest'ultimo indenne da qualsiasi tipo di conseguenza, sia civile sia amministrativa, responsabilità, perdita, onere, spesa, danno o costo da quest'ultimo sopportato che sia la conseguenza di condotte, anche omissive, imputabili al Responsabile, ovvero di violazioni agli obblighi o adempimenti prescritti dalla Normativa Privacy ovvero di inadempimento delle pattuizioni contenute nel presente Atto di nomina, ovvero dei compiti assegnati dal Titolare.

Durata del trattamento e della nomina

Il presente Atto produce i suoi effetti a partire dalla data di sottoscrizione delle Parti e rimarrà in vigore fino alla cessazione delle attività svolte dal Responsabile a favore del Titolare, indipendentemente dalla causa di detta cessazione.

Il Trattamento, fatto salvo ogni eventuale obbligo di legge e/o contenzioso, avrà una durata non superiore a quella necessaria al raggiungimento delle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.

Varese, lì



per l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi di Varese:
 per delega di firma del Direttore Generale
 IL DIRETTORE F.F.
 S.C. Affari Generali e Legali
 (Dott. Damiano Ghilotti)

Per l'ASST Lariana
 Responsabile del Trattamento per conoscenza e accettazione
 IL DIRETTORE GENERALE
 (Dott. Luca Filippo Maria Stucchi)

Allegato A – Lista dei Sub - responsabili coinvolti nel trattamento

Sub-responsabile <i>(Nome, ragione sociale, sede legale)</i>	Luogo di trattamento <i>(Luogo in cui il trattamento è effettivamente eseguito)</i>	Attività delegate
ARIA S.p.a.	Via Torquato Taramelli, 26 20124 Milano	Gestione dei processi di trattamento che impiegano le piattaforme fornite da ARIA
B.C.S. S.r.l.	Piazza Vittorio Veneto n. 39 Erba (CO)	Gestione dei processi di trattamento clinici
RTI TIM S.p.A - BV TECH S.p.A. - Nordcom S.p.A. - D.S.C. Digital System Computers s.r.l.	garenordovet@pec.telecomitalia.it	Manutenzione infrastruttura informatica
H.C. Hospital Consulting S.p.a.	Via Pasquale Fiore, 135, 70038 Terlizzi (BA)	Manutenzione apparecchiature elettromedicali
Progetto Nuovo Sant'Anna S.r.l.	Via Dante, 7 – 20123 Milano	Gestione dei servizi non sanitari di supporto alle attività di assistenza e cura e di manutenzione presso il presidio ospedaliero di San Fermo della Battaglia
Microdisegno S.r.l.	Via del Commercio, 3, 26900 Lodi (LO)	Conservazione delle cartelle cliniche cartacee

 <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Sette Laghi Polo Universitario</p>	Modello di Atto di nomina a Responsabile(esterno) ex art. 28 GDPR	Cod:Allegato6 IOG02PG37 Data: 31/05/2021 Rev.1
--	--	--

Allegato B – Misure tecniche ed organizzative adottate dal Responsabile

	MISURE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE	SI	NO	NON APPLICABILE	NOTE
1.1.	Adozione di una Politica aziendale in materia di protezione dei dati personali che garantisca e documenti la conformità a tutti i requisiti legali e normativi applicabili all'attività svolta	SI			
1.2.	Nomina del Responsabile della protezione dei dati (DPO)/ di una funzione interna deputata alla gestione degli adempimenti privacy. Nome: Numero di telefono: Indirizzo e-mail:	SI			
1.3.	Definizione di un organigramma privacy aziendale	SI			
1.4.	Autorizzazione al trattamento e formazione del personale che accede ai dati oggetto del trattamento.	SI			
1.5.	Redazione del Registro dei trattamenti ex art. 30.2 GDPR.	SI			
1.6.	Adozione di una procedura/una prassi operativa per la gestione delle richieste degli Interessati	SI			
1.7.	Adozione di una procedura/una prassi operativa per la gestione di eventuali data breach	SI			
1.8.	Adozione di un regolamento/una procedura/una policy sulla gestione e sull'utilizzo dei dispositivi IT	SI			
1.9.	Implementazione di un catalogo di asset contenente la descrizione la descrizione complessiva della propria architettura tecnologica	SI			
1.10.	Adozione di misure di sicurezza ritenute adeguate in relazione alla tipologia di dati personali trattati (livello di rischio definito sulla base della tipologia di dati, categorie di interessati, numerosità degli interessati)	SI			

ADDENDUM

Accordo integrativo per gli aspetti di tutela dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti (ai sensi di Art.112, Art.113 e Art.115 del Decreto Legislativo 101/2020)

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi con sede legale in Viale Luigi Borri n. 57 a Varese, C.F./P. IVA n. 03510050127, di seguito denominata "Azienda", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali, Dott. Damiano Ghilotti, a ciò delegato dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0050581 del 17.6.2024;

E

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Lariana, con sede legale in Como, Via Napoleona n. 60, C.F./P. IVA n. 03622110132 di seguito denominata "Struttura Ospitante", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore S.C. Affari Generali e Legali, Avv. Gabriella Ceraulo, per delega conferita dal Direttore Generale, Dott. Luca Filippo Maria Stucchi;

Vista la Procedura Aziendale Generale: "Gestione Operativa degli Adempimenti di Radioprotezione per il Personale Esposto al Rischio da Radiazioni Ionizzanti", approvata in data 24/11/2022, e le relative IOG.

Ritenuto necessario disciplinare gli obblighi previsti dal D.Lgs. 101/2020 (nel seguito denominato "Decreto") con particolare riferimento agli Art.112 e Art.113 dello stesso Decreto,

Tutto ciò premesso e ritenuto, si conviene e si stipula quanto segue:

1) Le premesse formano parte integrante del presente Accordo integrativo;

Il presente accordo riguarda la frequenza e gestione dei Tirocinanti iscritti al Corso di Laurea per Tecnici Sanitari di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia dell'Università dell'Insubria, equiparati a "lavoratori esterni" come previsto dal Decreto e dalle definizioni in esso contenute, in particolare per gli aspetti di radioprotezione e norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti come definiti nel Decreto.

2) Il datore di lavoro degli Studenti Tirocinanti, ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 101/2020, è individuato nel Rettore dell'Università dell'Insubria.

3) ASST Lariana è l'Esercente delle Zone Classificate in cui possono svolgere la loro attività di tirocinio formativo i detti Studenti Tirocinanti. Se l'attività oggetto della

presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte dei Lavoratori nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.

4) Il presente accordo regola i rapporti relativi alle attività formative degli Studenti Tirocinanti, oggetto della convenzione, presso le strutture e le zone classificate dell'Esercente, nel periodo di validità della convenzione. Le presenti norme e accordi sono da applicarsi per i Lavoratori che svolgono attività e/o frequentano una o più zone classificate presso le quali sussistono rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. 101/2020; per tali condizioni i Lavoratori sono configurabili come "Lavoratori Esterni" ai sensi dell'articolo 7 definizione 80) del suddetto Decreto («Lavoratore Esterno»: qualsiasi lavoratore esposto, compresi gli apprendisti e gli studenti, che non è dipendente dell'esercente responsabile delle zone sorvegliate e controllate, ma svolge le sue attività in queste zone). Il presente accordo disciplina, pertanto, gli aspetti specifici connessi agli obblighi previsti dagli Art.112 e Art.113 del Decreto e costituisce parte integrante dell'accordo convenzionale in virtù del quale la frequenza è autorizzata.

5) Ai fini di quanto previsto all'art. 112 del D.Lgs. 101/2020, dopo che il progetto formativo è approvato dal Consiglio del Corso di Laurea in un'apposita seduta, l'Università dell'Insubria, per il tramite dei propri Esperti di Radioprotezione (EdR), richiede e acquisisce una valutazione dei rischi e concorda un vincolo di dose per l'attività che lo Studente Tirocinante andrà a svolgere presso l'Esercente per il periodo specificato.

In base a tale indicazione, l'EdR dell'Università dell'Insubria effettua la valutazione preventiva del rischio radiologico e – nel caso – provvede a classificare lo Studente come lavoratore esposto (Art. 112 1.a, Art.112 1.b);

6) Gli Studenti Tirocinanti sono formati e informati nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale di cui al D.Lgs. 81/2008, con integrazione a cura dell'EdR dell'ASST Lariana, della formazione specifica finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111;

7) Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 101/2020, per le attività oggetto della convenzione che i lavoratori esterni effettueranno all'interno delle zone classificate per cui sono state valutate le stime di rischio associate, l'Esercente è tenuto ad assicurare la tutela dai rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti (sorveglianza fisica) ai sensi del presente accordo e del Decreto.

8) Gli Studenti Tirocinanti sono tenuti al rispetto delle norme interne di protezione e sicurezza, nonché delle misure di prevenzione emanate presso la sede dell'Esercente stesso ai sensi dell'articolo 109 comma 6.c del Decreto; tali norme saranno rese disponibili ai lavoratori ed eventualmente inviate al datore di Lavoro ed all'EdR dell'Università dell'Insubria su semplice richiesta (Art.112.1.m);

9) Sarà fornita agli Studenti Tirocinanti, a cura dell'Esercente, formazione sui rischi specifici connessi alle attività e alle caratteristiche particolari della zona classificata ove l'attività va effettuata, assicurandosi che tali previsioni siano realizzate (Art.113.2.c, Art.113.2. d);

10) Saranno forniti agli Studenti Tirocinanti, a cura dell'Esercente, i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività (Art. 113.2.e).

11) Saranno forniti agli Studenti Tirocinanti, a cura dell'Esercente, i mezzi di sorveglianza dosimetrica individuale adeguati al tipo di attività, al loro utilizzo e sarà assicurato che i lavoratori fruiscano della sorveglianza ambientale eventualmente necessaria (Art.113.2.f).

12) Sono adottate le misure necessarie affinché, a cura dell'EdR dell'Esercente, le valutazioni di dose vengano registrate sul libretto individuale di radioprotezione per i Lavoratori di categoria A o trasmessi al Datore di Lavoro e all'EdR dell'Università dell'Insubria i risultati delle letture dosimetriche del lavoratore esterno di categoria B, con la periodicità dell'assegnazione del dosimetro, al fine di garantire e curare il rispetto dei principi generali di cui all'Art.1 e dei limiti di dose di cui all'Art.146, nel rispetto di quanto previsto all'art. 140 del D.Lgs.101/2020; (Art.113.2.h, Art.113.2.g);

13) il Datore di Lavoro, l'Esercente e gli EdR si impegnano altresì ad intervenire tempestivamente per evitare il superamento di uno qualsiasi dei limiti di dose previsti dal Decreto ed a comunicare immediatamente all'EdR dell'Università dell'Insubria eventuali esposizioni accidentali o professionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, fornendo i dati, gli elementi e le informazioni necessari, nonché apposita relazione tecnica, dalla quale risultino le circostanze e i motivi dell'esposizione nonché la valutazione delle dosi ricevute dai Lavoratori interessati.

14) Ai sensi dell'Art. 115 del Decreto, l'Esercente garantisce che per i Lavoratori classificati non esposti ai sensi del Decreto, siano assicurate le tutele dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme, qualora questi ultimi svolgano a qualsiasi titolo attività presso una o più zone classificate gestite dall'Esercente in relazione all'entità complessiva del rischio (Art.115.1); in particolare è assicurato che i Lavoratori siano edotti, nell'ambito di un programma di informazione e formazione generale, con integrazione a cura dell'EdR dell'Esercente di una parte finalizzata alla radioprotezione, delle norme di protezione sanitaria e delle altre informazioni di cui all'Art.111.

15) Per assicurare quanto disposto all'Art.115 comma 1) del D. Lgs.101/2020, il Datore di Lavoro e l'Esercente definiscono modalità di coordinamento delle misure da adottare, per le attività da svolgere presso le zone classificate dell'Esercente ed intraprendono le azioni necessarie, per garantire gli aspetti operativi della radioprotezione direttamente connessi con la natura dell'attività da essi svolta e che i lavoratori sono chiamati a compiere (Art.115.2);

16) Le informazioni fornite nell'ambito del presente accordo saranno integrate in relazione all'emergere di nuove situazioni di esposizione.

In particolare, le Parti coopereranno ai fini dell'attuazione delle misure e degli interventi di radioprotezione e di prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori esterni mediante lo scambio tempestivo delle pertinenti informazioni, anche al fine di eliminare gli eventuali rischi dovuti alle interferenze nell'esecuzione dell'attività complessiva e, qualora necessario, ad integrare il documento di cui all'Art.26, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Art.112.1. n, Art.113.3. a).

17) Gli Esperti di Radioprotezione dell'Università dell'Insubria, in forza di specifica Convenzione, sono gli Esperti di Radioprotezione di ASST Sette Laghi, Contatti: fisica.sanitaria@asst-settelaghi.it, tel 0332 278279.

18) Gli Esperti di Radioprotezione dell'ASST Lariana sono gli Esperti di Radioprotezione della Struttura Semplice di Fisica Sanitaria, Contatti: fisicasanitaria@asst-lariana.it, tel 031 5859914.

Previa lettura, il presente addendum, approvato dalle Parti contraenti, viene firmato con firma digitale.

Per l'ASST Lariana	Per l'ASST dei Sette Laghi
Per delega di firma del Direttore Generale	Per delega di firma del Direttore Generale
Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali	Il Direttore f.f. della S.C. Affari Generali e Legali
Avv. Gabriella Ceraulo	Dott. Damiano Ghilotti



Determinazione Dirigenziale n. **1797** del **12/11/2024**

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASST LARIANA PER L'ESPLETAMENTO DEI TIROCINI PRATICI DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA IN INFERMIERISTICA, FISIOTERAPIA, TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIO TERAPIA, TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO, TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE, OSTETRICIA E IGIENE DENTALE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 12/11/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Ghilotti Damiano - Direttore F. F. S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Aletti Donatella